

Novità del mese di febbraio 2014

Procedure semplificate per l'adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle Piccole e Medie Imprese (PMI)

Il D.Lgs. n.81/08 prevede nell'art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI).

Le procedure sono in via di approvazione.

La semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione.

Le procedure semplificate tengono conto dell'articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:

- l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l'Organo Dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- l'esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza.

Più in generale, si ritiene che la realizzazione di un Sistema di Gestione, anche secondo le modalità semplificate riportate in questo documento, rappresenti un impegno, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice.

Un Modello efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l'adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali e organizzative.

È necessario quindi considerare e analizzare le attività aziendali, il personale addetto e le risorse impegnate.

Dall'analisi complessiva, l'alta Direzione individua impegni generali, aree di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, indicando le linee di sviluppo per realizzarlo.

La valutazione dei rischi deve indicare le misure di prevenzione e protezione attuate; essa deve altresì contenere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Gli interventi di miglioramento vengono programmati in base alla loro priorità e quindi tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturito dal processo di valutazione.

Gli interventi previsti da tale programma devono essere ricompresi nel piano di miglioramento.

Nella gestione degli appalti il DL o un suo incaricato deve assicurarsi, nella selezione degli appaltatori, che vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'Organizzazione e del tipo di attività svolta;

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

I consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Per ulteriori raggugli :

info@engservice.eu